



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 38 del 31/03/2016

Proposta n. 2016/380

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 25.3.2011 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota del 9.8.2011 (pervenuta il 11.8.2011 al n. 59090 di prot. prov.le) il Comune di Ferriere ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 12 del 25.3.2011, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG);
- la Variante consiste nella proposta di modifica alla classificazione di un'area ubicata in località La Rocca da "Zona E2 – Zona agricola di rispetto all'abitato" (art. 47 NTA) a "Zona C1 – di espansione ad intervento diretto" (art. 34 NTA);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere integrazioni e pareri al Comune di Ferriere, come da nota n. 64446 del 13.9.2011, così come integrazioni sono state richieste dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (note n. 72126 del 14.12.2012 e n. 20957 del 12.4.2013) e all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (note n. 54801 del 7.12.2012 e n. 2960 del 04.04.2013);
- tali integrazioni e pareri sono pervenuti in allegato alle note comunali n. 6530 del 5.11.2012, n. 1172 del 19.2.2013, n. 236 del 15.1.2016 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 70195 del 8.11.2012, n. 12842 del 21.2.2013, n. 1288 del 19.1.2016) o direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

Dato atto che:

- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad

esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;

- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Ferriere è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la Variante di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Atteso che il Comune di Ferriere quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i

documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- della comunicazione, con nota comunale n. 3266 del 7.6.2011, al 6° Reparto Infrastrutture, Ufficio Demanio e Servitù Militari, dell'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Ferriere, datata 6.6.2011, circa l'insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla stessa Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Preso atto altresì:

- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota n. 6186 del 18.12.2013 (pervenuta al prot. prov.le n. 78099 del 19.12.20163);
- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 760 del 1.2.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 2899 del 1.2.2016);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 5460 del 5.2.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 3501 del 5.2.2016);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Estrattive";

Considerato che, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni elencate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRГ CC 12-2011"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRГ CC 12-2011"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, salvo quanto definibile in fase attuativa;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata, da ultimo, dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e, da ultimo, dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Ferriere adottata con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 25.3.2011;
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni elencate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRG CC 12-2011"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - Ferriere, Valutazioni V.PRG CC 12-2011"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, salvo quanto definibile in fase attuativa;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di non assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ferriere, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 380/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 25.3.2011 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 31/03/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 38 del 31/03/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERRIERE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 25.3.2011 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/04/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Ferriere (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune di Ferriere con nota di prot. n. 236 del 15/01/2016 (ivi acquisita con prot. n. 1288 del 19/01/2016), considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ATERSIR, ARPAE e AUSL),

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Ferriere adottata con atto di C.C. n.12 del 25.03.2011 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale nonché delle seguenti **prescrizioni**:

- la previsione di variante potrà consentire l'insediamento di circa 5-6 abitanti equivalenti (una sola unità abitativa), e comunque l'attuazione delle trasformazioni edilizie dovrà essere compatibile con la capacità depurativa residua dell'impianto esistente;
- si richiama integralmente quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Considerato che non sono pervenuti a Questa Amministrazione gli atti relativi all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di diverse varianti speciali al PRG del Comune di Ferriere (sulle quali la Provincia ha formulato osservazioni) ed i relativi elaborati aggiornati, risulta necessario che l'Amministrazione Comunale:
 - provveda, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., alla trasmissione degli elaborati relativi alle varianti di cui sopra approvate, in quanto la mancata trasmissione degli stessi costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni;
 - assicuri il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dello stesso art.15, anche in considerazione che nella medesima data di adozione della variante in esame e successivamente, sono state adottate ulteriori varianti specifiche attualmente in itinere.
2. Premesso che la Variante in esame, è stata adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int., ma che non risulta qualificata, né nell'atto deliberativo comunale né nella Relazione Illustrativa Generale, secondo le tipologie di cui al medesimo comma (lettere a, b, c, d, e), si evidenzia quanto in seguito riportato.
La variante, in considerazione dei suoi contenuti, è ascrivibile alla tipologia di cui all'art.15 comma 4 lett. c; il ricorso al procedimento semplificato di cui all'art.15 comma 4 lett. c, è subordinato al rispetto delle condizioni di cui alla legge regionale, ma sia l'atto deliberativo comunale sia la Relazione Illustrativa Generale, non contengono indicazioni circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dall'art.15 comma 4 lett. c, come specificamente evidenzia la circolare regionale 10 luglio 1995, n.2, recante "Illustrazione del nuovo procedimento di approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti, ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 47/78 (come sostituiti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95)". In particolare non risulta dimostrato il rispetto del limite di incremento della capacità insediativa del 6% che la norma regionale prima citata pone quale limite e presupposto per il ricorso al procedimento di rito semplificato.
Si provveda pertanto, preliminarmente all'approvazione della variante, a verificare che gli incrementi di potenzialità del Piano non superino, nell'arco di validità del PRG, il limite del 6% di nuova capacità insediativa pianificata dal PRG (rispetto alla Variante Generale approvata nel 1999) e considerando tutte le varianti già approvate ai sensi dell'art.15, comma 2, lettera c), della L.R.47/78. Inoltre, considerato che la variante prevede un incremento della capacità insediativa, risulta necessaria la verifica della dotazione degli standards ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int. e ai sensi dell'art.73 comma 7 del P.T.C.P. Vigente.
Ai fini delle verifiche da effettuarsi come sopra esposto, si considerino le disposizioni di cui all'art.57 comma 4 della L.R.15/2013, secondo cui dal 28/01/2014 trova applicazione l'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; come dispone il citato art.57, per evitare che un'automatica sostituzione di quanto previsto dalla DAL n.279 alla definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza nei Piani comunali, comporti una modifica del dimensionamento dei medesimi Piani, i Comuni possono

adottare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, "coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza" tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici.

3. La nuova previsione, secondo le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.64 del PTCP, deve essere compatibile con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti e deve garantire gli interventi e le condizioni di cui al comma 7 dell'art. A – 23 della L.R.20/2000.
4. Considerato che la Variante è relativa ad un'area che ricade nel sistema dei crinali e della collina (crinale), come individuato sulla Tav. A1.11 del PTCP, pur essendo in contiguità con il sistema insediativo esistente, secondo le disposizioni di cui all'art.6, comma 2 lett. b., del Piano provinciale, la sua ammissibilità è subordinata alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; considerato che le argomentazioni presenti nella Relazione Illustrativa Generale di Variante e nel Rapporto Preliminare risultano insufficienti ai fini dell'ammissibilità della previsione, si ritiene che il Comune debba effettuare le opportune verifiche al fine di richiamare il comma 2 lett. b dell'art.6 del PTCP, motivando i requisiti specificatamente previsti.
5. Considerato che la Variante è relativa ad un'area che ricade nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate sulla Tav. A1.11 del PTCP, secondo le disposizioni di cui all'art.15, comma 12, del Piano provinciale, la sua ammissibilità è subordinata alla dimostrazione:
 - dell'esistenza e/o del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
 - della compatibilità della previsione con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella dei singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti,tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 nonché delle disposizioni di cui alla Parte terza delle Norme del PTCP relative ai criteri insediativi e garantendo la coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio dell'alta Val Nure – n°14.
Considerato che nella Relazione Illustrativa Generale di Variante e nel Rapporto Preliminare, si evidenzia erroneamente che l'area di variante non è ubicata nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e che pertanto non sono presenti argomentazioni a supporto dell'ammissibilità della previsione, si ritiene che il Comune debba analizzare in modo approfondito il territorio interessato, al fine di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del PTCP, motivando i requisiti specificatamente previsti.
6. L'area di Variante risulta interessata, dalla presenza di formazioni lineari; al fine di non compromettere tali elementi, nella fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 delle Norme del PTCP.
7. In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'Unità di paesaggio dell'alta Val Nure – n°14", in particolare:

Indirizzi di tipo antropico

- Andranno evitati insediamenti finalizzati alla conurbazione di più nuclei separati e tutelati i margini dei nuclei ancora integri, salvaguardando il rapporto con gli elementi naturali circostanti e, nel caso di nuovo intervento edilizio, andrà verificata la sua percettibilità sia da monte che da valle verificando il grado di interferenza con il tessuto preesistente e con il linguaggio architettonico tradizionale;

Raccomandazioni di tipo antropico

- Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;
- Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante: in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:
 - nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;
 - i nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione visiva;
 - il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;
 - eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente rivestiti (mattoni – pietra);

- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;
- L'altezza massima delle eventuali edificazioni ammesse dovrà essere contenuta entro la soglia di percezione visuale dai percorsi circostanti e dagli spazi pubblici;
 - In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;
 - Andranno esclusi tutti gli interventi edilizi che alterino la percezione visiva degli elementi fisici e naturali, come le edificazioni di crinale e/o di sommità;
 - Andrà attuata una forte limitazione alla installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi. Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa dei sostegni degli elettrodotti e nella localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni, che dovranno essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica senza alterare la morfologia dei luoghi ed il profilo dei rilievi;
 - I muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato, questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi;
 - In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali;
 - Nella realizzazione di piscine sarebbe opportuno dare la preferenza alle "biopiscine" in quanto garantiscono un inserimento compatibile nel contesto paesaggistico e un basso impatto sull'ambiente; qualora si ricorra ad una tipologia diversa dalla "biopiscina" si dovranno preferire forme, materiali e colori in armonia con il paesaggio circostante.
8. Sulla base della cartografia del dissesto vigente, l'area di Variante si colloca in corrispondenza di una zona di contatto tra un deposito glaciale/periglaciale e una frana quiescente (rispettivamente "dissesto potenziale" e "dissesto quiescente", disciplinati dall'art. 31 delle Norme PTCP). Quest'ultima, secondo lo studio del rischio effettuato in sede di precedente Variante, risulta classificata nell'area di interesse con livello di rischio medio (R2). Tale classificazione, che nel PRG agli atti riguarda solo una piccola porzione del corpo franoso (la restante parte non risulta classificata), viene di fatto confermata dalla relazione geologica allegata alla presente Variante, dove però la classificazione R2 risulta più estesa e il resto della frana risulta classificato a rischio elevato (R3) a monte dell'area di interesse e a rischio molto elevato (R4) a valle della stessa, sebbene quest'ultima attribuzione sia contenuta nel testo descrittivo e non rappresentata in cartografia. Non si rileva, né nella relazione citata né nella restante documentazione di Variante, un'esplicita volontà di sostituzione delle classificazioni precedenti, le quali però, in caso di difformità, devono intendersi superate, in quanto frutto di valutazioni evidentemente meno aggiornate e meno approfondite. Si chiede pertanto di verificare la coerenza tra le classificazioni contenute nei diversi strumenti urbanistici e, in caso di difformità, provvedere in fase approvativa alla predisposizione di un documento "autonomo", ovvero separato dalla relazione geologica ma attestato sulle sue conclusioni, da comprendere nel PRG in sostituzione della documentazione precedente, da dichiarare conseguentemente superata.

PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008

Parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, salvo quanto definibile in fase attuativa.